

ALL 1

36638



Al Sig. Presidente del Consiglio comunale di Modica

Sua sede

22 LUG. 2019

e p.c. al Signor Sindaco Ignazio Abbate

Sua Sede

OGGETTO: Mozione per l'applicazione dell'articolo 63, D. Lgs. n. 446/1997.

I sottoscritti consiglieri propongono al Consiglio comunale la seguente mozione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso che:

- l'articolo 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce, per i Comuni e le Province, la facoltà di sostituire la Tosap, di natura tributaria, con il Cosap che tale natura non avrebbe;

- in base a detto articolo 63, il canone per le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo, si determina secondo precisi criteri che si riportano testualmente:

«Il regolamento è informato ai seguenti criteri:

a) (...)

b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;

c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.»

I termini di calcolo del canone, dunque, sono fissati dal legislatore.

Lo stesso adeguamento del canone è previsto che avvenga mediante l'indice Istat dei prezzi al consumo (Art. 63, comma 2, lettera f, n. 4);

- nell'esercizio della istituita facoltà, il Consiglio comunale di Modica ha deliberato il «Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap)» (26 agosto 2011);

- l'intero Regolamento è stato riesaminato e modificato, prima in Commissione, poi in Consiglio, ove è stato rideliberato il 13 giugno 2019;

considerato:

che almeno tre delle modifiche introdotte sono in contrasto col predetto articolo 63:

- la tariffa di base, che è stata elevata dall'originario valore di 0,052 del 2012 a 0,057 nel 2014 e a 0,075 nel 2019. L'ultima decisione ha determinato una rivalutazione (aumento) dei canoni calcolabile intorno al 39%. Secondo legge sarebbe dovuta avvenire in base all'indice Istat dei prezzi al consumo;

- il canone per le occupazioni di durata inferiore al giorno, che è stato ampliato al prezzo dell'intera giornata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del nuovo Regolamento. Quest'ulteriore

aumento va considerato illegittimo perché supera il massimale introducibile in base all'aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo;

- il canone relativo a concessioni temporanee inferiori alle 12 ore giornaliere, che è stato elevato applicando un moltiplicatore di 0,75 sull'importo giornaliero. Anche quest'aumento va ritenuto illegittimo e, per la stessa ragione del precedente, rimosso;

DELIBERA:

a) di eliminare la nuova tariffa di base e di inserirne una ricalcolata in base all'indice Istat dei prezzi al consumo;

b) che il canone orario sia calcolato in base al canone giornaliero, e rapportato alle ore di effettivo utilizzo del suolo;

c) di sopprimere l'obbligo di applicare il moltiplicatore di 0,75 al canone per le occupazioni di durata inferiore alle 12 ore;

d) di adeguare alle precedenti decisioni le norme del nuovo testo regolamentare, in particolare il comma 2 dell'articolo 21;

e) di evidenziare l'obbligo che gli aumenti del canone devono avvenire a cadenza annuale e in base all'indice Istat dei prezzi al consumo, nonché alle ore di effettivo utilizzo del suolo.

La presidente Minioto è pregata, considerata l'urgenza e l'interesse del tema trattato, di volerla inserire all'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale.

- Ivana Castello

- Spadaro Giovanni

- Agosta Filippo

- Poidomani Salvatore

- Medica Marcello

- Cavallino Salvatore

- Carpentieri Girolamo.

In Modica il 20 luglio